

REGOLAMENTO (CE) N. 2021/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1270/94 relativo al rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽³⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha limitato il rilascio dei titoli d'importazione sino al 31 agosto 1994 a 5 000 t del quantitativo globale di 10 000 t fissato per il periodo dal 31 maggio 1994 al 31 maggio 1995;

considerando che, in seguito al superamento di tale limite, il regolamento (CE) n. 1270/94 della Commissione⁽⁶⁾ ha sospeso fino al 31 agosto 1994 il rilascio di titoli d'importazione per le domande presentate a partire dal 1° giugno 1994;

considerando che è emerso che un quantitativo pari a 96 t di aglio corrispondente a certificati rilasciati per le

domande presentate fino al 31 maggio 1994 non è stato utilizzato; che, tenuto conto del modesto quantitativo in causa e del fatto che i quantitativi non utilizzati vengono aggiunti al quantitativo disponibile per il prossimo periodo, non occorre interrompere la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione in vigore sino al 31 agosto 1994; che per evitare qualsiasi incertezza sulla presentazione delle domande di titoli d'importazione per il prossimo periodo è opportuno disporre espressamente che le domande presentate prima del 25 agosto 1994 siano respinte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1270/94, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande di titolo d'importazione presentate dopo il 31 maggio 1994 e prima del 25 agosto 1994 sono respinte. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 2. 6. 1994, pag. 32.